

DETERMINAZIONE MISURA IMPOSTA SOGGIORNO NEL COMUNE DI LEGGIUNO

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE (alberghi, hotel, residenze turistico alberghiere, alberghi diffusi, condhotel)	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
Cinque stelle	2,50
Quattro stelle	2,00
Tre stelle	1,50
Due stelle	1,40
Una stella	1,00

STRUTTURE RICETTIVE NON-ALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
Case vacanze e locazioni in categoria catastale A1-A8	2,50
Strutture ricettive residence Attività ricettive a conduzione familiare Bed & Breakfast Altre strutture ricettive extra-alberghiere (es. attività ricettive in residence rurali, centri soggiorno studi, residenze d'epoca extra-alberghiere, ecc.) Ostelli Case per ferie Locande Foresterie	1,00
Case e appartamenti vacanze, compresi immobili destinati a locazione breve Affittacamere e attività saltuarie di alloggio	
Campeggi, villaggi turistici, aree di sosta	0,75
ATTIVITA' AGRITURISTICHE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
Attività agrituristiche, rifugi e bivacchi	0,75
ALTRE TIPOLOGIE NON PREVISTE	

Esenzioni:

- a) i minori di anni 14;
- b) i malati che devono effettuare terapie presso strutture ospedaliere sanitarie sitate nel territorio della regione Lombardia in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori;
- c) i soggetti che assistono i degeniti ricoverati presso strutture sanitarie della regione Lombardia in ragione di un accompagnatore per paziente; 6
- d) le persone con disabilità non autosufficienti, con idonea certificazione medica o carta europea di disabilità (disability card) e il loro accompagnatore e i genitori che accompagnano i minori diversamente abili;
- e) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano e pernottano per esigenze di servizio, che risultino certificate;
- f) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale, nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- g) i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati, a cui è riconosciuto lo status di "profugo", rientranti o meno in piani straordinari nazionali di accoglienza;
- h) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- i) volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario nel territorio della provincia di Varese;
- j) gli ospiti presso strutture in gestione ad ONLUS, così come definite nel D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni di cui all'art. 104 del Dlgs 3 luglio 2017 n.117.
- k) gli autisti di pullman che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo;
- l) gli atleti componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative, ritiri, gare e tornei organizzati dalle associazioni sportive locali, previa attestazione della Federazione Sportiva di appartenenza.
- m) le donne e i loro figli vittime di violenza a cui è stato assicurato servizio di pronta accoglienza residenziale di emergenza, a seguito della sottoscrizione di protocolli di intesa da parte di autorità amministrative e associazioni di categoria di operatori turistici.

L'esenzione di cui ai punti b) e c), è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degenite ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. Gli accompagnatori dovranno altresì dichiarare, in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degenite.

L'esenzione di cui ai punti d), e), f), g), h), i), j), k), l),m), è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, della documentazione rilasciata dagli enti preposti o di appartenenza, e da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.